Operazioni triangolari e quadrangolari

- Triangolazioni nazionali
- Triangolazioni comunitarie
- Triangolazioni Extra-Ue
- Triangolazioni con lavorazioni
- Quadrangolazioni

Dott. Alberto Perani
Varese, 26 Marzo 2015

Triangolazioni

Operazioni nelle quali contemporaneamente:

- Intervengono 3 operatori economici situati in più Stati;
- I beni sono oggetto di due distinti contratti di cessione;
- Si realizza un unico movimento di beni

Triangolazioni

Tre operatori economici

1)**PRIMO CEDENTE (A)**: fornitore materiale dei beni;

2)**PROMOTORE DELLA TRIANGOLAZIONE (B):** è colui che genera la triangolazione e che effettua due transazioni, una di acquisto e una di vendita;

3)**DESTINATARIO FINALE DELLA MERCE (C):** è colui che riceve materialmente i beni acquistati dal promotore della triangolazione.

Triangolazioni

Tipologie

1) **TRIANGOLAZIONI COMUNITARIE** :

Tre operatori economici appartenenti a tre diversi Paesi Ue;

2) TRIANGOLAZIONI INTERNE:

Due operatori italiani(o dello stesso Paese Ue) e uno solo in un altro Paese Ue;

3)TRIANGOLAZIONI EXTRA-UE:

Almeno uno degli operatori economici è residente in un Paese Extra-Ue.

Triangolazioni Comunitarie

Caso 1:

IT, primo cedente, vende a ES, promotore della triangolazione, e su incarico dello stesso invia direttamente dall'Italia i beni a FR, destinatario finale.

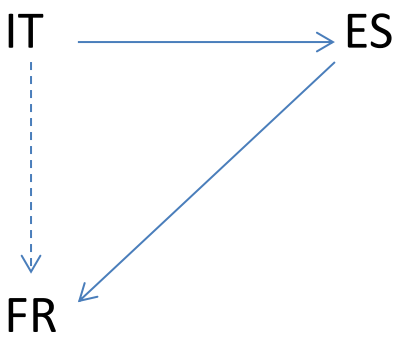

1) IT emette fattura a ES senza IVA «non imponibile» art. 41 DL n. 331/1993;

2) Compila il modello Intrastat cessioni di beni.

Triangolazioni Comunitarie

Caso 2:

IT, promotore della triangolazione, acquista beni da ES, primo cedente, incaricando lo stesso di inviare direttamente dalla Spagna alla Francia i beni ceduti a FR destinatario finale.

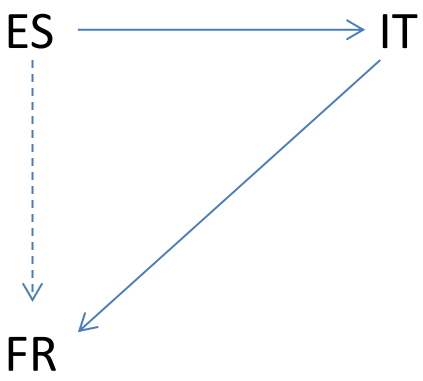

1) IT riceve fattura da ES per acquisto intracomunitario, la integra senza imposta richiamando l'articolo 40 c.2, DL N.331/1993, e la annota nel registro acquisti e delle vendite;
2) IT emette nei confronti di FR fattura non imponibile art. 41 DL n.331/1993;
3) Compila il modello Intrastat cessioni e acquisti di beni.

Triangolazioni Comunitarie

Caso 3:

IT, destinatario finale, acquista da ES, promotore della triangolazione e riceve i beni inviati da FR direttamente dalla Francia all'Italia su incarico dell'operatore spagnolo.

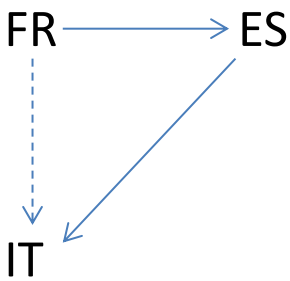

1) IT effettua un acquisto intracomunitario in quanto i beni partono da uno Stato membro e sono introdotti in Italia. Pertanto riceve fattura da ES e la integra;
2) Compila il modello Intrastat acquisti.

Triangolazioni interne comunitarie

Caso 1:

IT1 primo cedente, vende a IT2, promotore della triangolazione e su incarico dello stesso invia direttamente in Spagna i beni a ES.

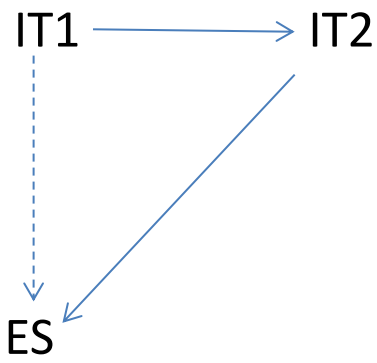

1) IT1 emette fattura nei confronti di IT2 non imponibile ai sensi dell'art. 58, co. 1 DL 331/93;
2) IT1 non compila il modello Intastat cessioni in quanto è un'operazione interna;
3) IT2 riceve la fattura da IT1 oggettivamente non imponibile art. 58,co.1 DL 331/93;
4) IT2 emette la fattura nei confronti di ES non imponibile art. 41, co.1 DL 331/93;
5) IT2 compila il modello Intrastat cessioni

Triangolazioni interne comunitarie

Caso 2:

IT1, promotore della triangolazione, acquista da ES, primo cedente, e fa consegnare i beni direttamente a IT2 in Italia.

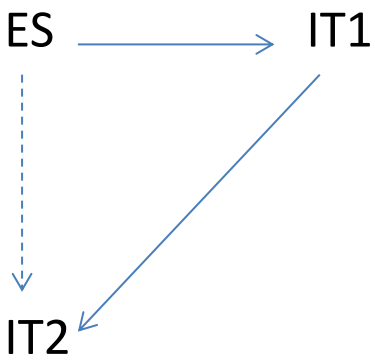

1) IT1 effettua un acquisto intracomunitario, riceve la fattura senza imposta da ES, e la integra ai sensi dell'art. 46 DL 331/93;
2) IT1 compila l'Intrastat acquisti;
3) IT1 emette fattura con Iva per la cessione interna nei confronti di ITA2;
4) IT2 riceve la fattura con Iva per l'acquisto interno da IT1.

NB: perché si realizzi tale situazione è necessario che la merce venga trasportata o fatta trasportare dalla Spagna da ES o IT1 (sentenza 6.04.2006 Corte di Giustizia causa C-245/04 , sentenza Corte UE 16.12.2010 causa C-430/09).

Triangolazioni interne comunitarie

Caso 3:

IT1, primo cedente, vende a ES, promotore della triangolazione e su incarico di quest'ultimo invia direttamente a IT2 i beni che non escono dall'Italia.

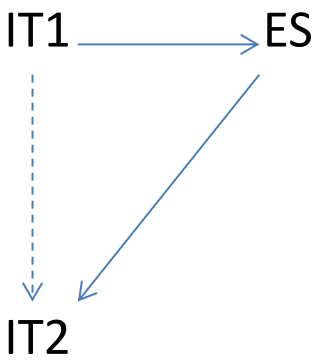

1) IT1 effettua una vendita che è assoggettata ad imposta in Italia (la merce non esce dal territorio nazionale), quindi emette fattura con Iva nei confronti del suo cliente ES;
2) IT1 non compila il modello Intrastat ;
3) IT2 riceve il documento di acquisto da ES senza alcuna imposta ed integra la fattura del cedente spagnolo;
4) IT2 non compila il modello Intrastat acquisti.

Triangolazioni interne comunitarie

Caso 4:

ES1, primo cedente, vende a ES2, promotore della triangolazione, e su incarico del medesimo invia direttamente in Italia i beni a IT.

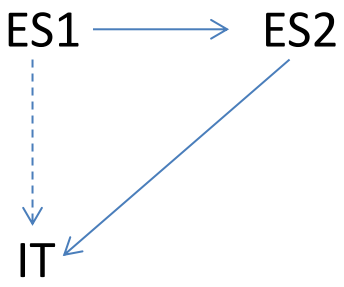

1) IT effettua un acquisto intracomunitario, riceve la fattura senza imposta da ES2, la integra a norma dell'art. 46 DL 331/93;
2) IT compila il modello Intrastat acquisti

Triangolazioni Extra-Ue

Caso 1:

IT, italiano primo cedente, vende a DE tedesco promotore della triangolazione, e su incarico dello stesso invia direttamente dall'Italia i beni a CH, destinatario finale, in Svizzera.

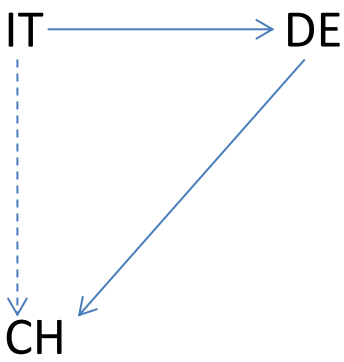

1) IT cura trasporto: cessione all'esportazione non imponibile ai sensi dell'art. 8, co. 1 lett. a) DPR 633/72 (Circolare n. 13 del 23.02.1994);
2) DE cura il trasporto entro 90 gg dalla consegna: cessione non imponibile art. 8, co. 1, lett. b);
3) CH cura il trasporto direttamente dall'Italia: IT emette la fattura nei confronti di DE con Iva;
4) IT non compila il modello Intrastat in quanto effettua un'esportazione

Triangolazioni Extra-Ue

Caso 2:

IT, primo cedente, vende a CH, promotore della triangolazione, e su incarico dello stesso invia i beni a DE direttamente dall'Italia alla Germania.

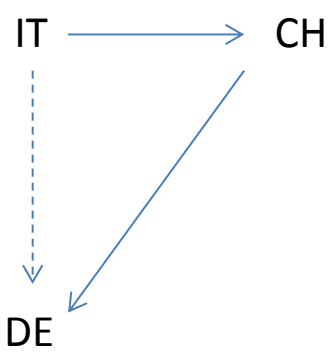

1) IT non effettua una cessione intracomunitaria: il suo cliente CH è un soggetto Extra Ue;
2) IT non effettua un'esportazione: la merce è diretta in un altro Stato Ue non in uno Stato Extra UE;
3) IT effettua una cessione soggetta a Iva nei confronti di CH

Alternative possibili:

1) CH nomina rappresentante fiscale in Italia: si realizza tra IT e il rappresentante fiscale un' operazione non imponibile art. 58, co.1 DL 331/1993;
2) CH nomina rappresentante fiscale in Germania: si realizza una cessione intracomunitaria tra IT e il rappresentante fiscale di CH in Germania;
3) CH nomina rappresentante fiscale in altro Stato UE: «operazione triangolare comunitaria»

Triangolazioni Extra-Ue

Caso 3:

IT , promotore della triangolazione, acquista da CH, primo cedente e ordina di consegnare i beni a DE direttamente dalla Svizzera alla Germania.

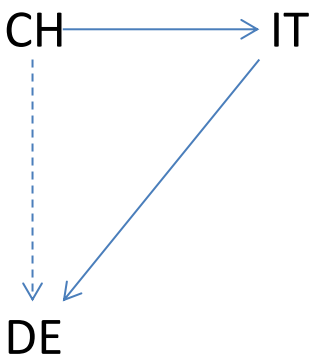

1) IT non effettua una cessione intracomunitaria in quanto la merce non parte da uno Stato Ue;
2) L'operazione di acquisto e di vendita sono fuori campo Iva art. 7-bis c. 1 DPR 633/72, in quanto avvengono fuori dallo Stato;
3) IT non compila il modello Intrastat.

Triangolazioni Extra-Ue

Caso 4:

IT promotore della triangolazione, acquista da DE, primo cedente, e fa consegnare i beni a CH direttamente dalla Germania alla Svizzera.

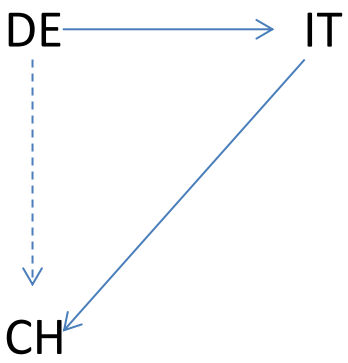

1) IT non effettua un acquisto intracomunitario da DE in quanto la merce non ha come destinazione finale DE;
2) IT effettua una cessione fuori campo Iva, dato che i beni si trovano in Germania;
3) IT non compila Intrastat acquisti (art. 7-bis DPR 633/72).

Triangolazioni con lavorazione

«Lavorazioni triangolari» : Operazioni che coinvolgono tre o più operatori economici di almeno due stati delle UE

Si applicano le stesse regole previste per le «cessioni triangolari»

Differenza: duplice movimentazione della merce, dal fornitore al lavorante e dal lavorante all'acquirente.

Triangolazioni con lavorazione

Caso 1:

IT invia materie prime a FR1 per una lavorazione, e lo incarica di consegnare i semilavorati a FR2 per una successiva trasformazione, sempre per suo conto. Al termine della lavorazione FR2 restituisce in Italia il prodotto finito a IT.

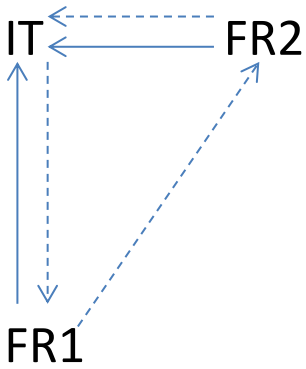

1) IT annota in apposito registro (art. 50, co. 5 DPR 633/72) la merce inviata in lavorazione;
2) IT invia l'Intra 1-bis delle cessioni compilata solo nella parte statistica (se presenta il modello con cadenza mensile);
3) IT riceve le fatture da FR1 e FR2, senza Iva francese, e le integra ai sensi dell'art. 17 DPR 633/72;
4) IT invia Intra 2-bis degli acquisti, ai soli fini statistici (se presenta il modello con cadenza mensile) all'atto della restituzione del prodotto finito da FR2;
5) IT invia Intra 2-quater degli acquisti per le fatture di lavorazione ricevute da FR1 e FR2

Triangolazioni con lavorazione

Caso 2:

IT1 riceve materie prime per una lavorazione da FR che lo incarica di consegnare il semilavorato a IT2 per una successiva trasformazione al termine della quale quest'ultimo invia il prodotto finito in Francia a FR.

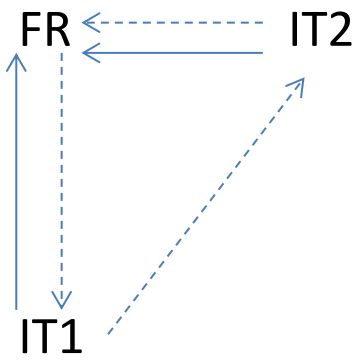

IT2: riceve i beni da IT1 ed emette fattura art. 7-ter nei confronti di FR. Invia l' Intra 1-bis delle cessioni ai soli fini statistici (se presenta il modello con cadenza mensile). Invia l'Intra 1-quater delle cessioni per il servizio di lavorazione reso a FR.

IT1:

1) Annota in apposito registro di lavorazione (art. 50, co. 5 DPR 633/72);
2) Invia Intra 2-bis degli acquisti, ai soli fini statistici (se presenta il modello con cadenza mensile);
3) Emette fattura nei confronti di FR non soggetta Iva ai sensi dell'art. 7-ter DPR 633/72;
4) Emette documento di consegna dei beni a IT2, indicando che la merce viene inviata in lavorazione per conto di FR;
5) Invia Intra 1-quater delle cessioni per il servizio di lavorazione reso a FR

Triangolazioni con lavorazione

Caso 3:

IT invia materie prime per una lavorazione a FR1 che subappalta la lavorazione a un altro soggetto francese FR2, il quale al termine della lavorazione invia il prodotto finito in Italia a IT.

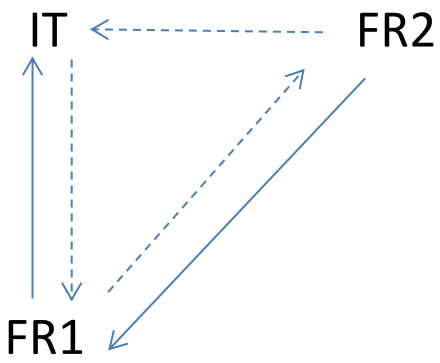

1) IT annota in apposito registro la merce inviata in lavorazione a FR1 (art. 50, co. 5 DPR 633/72);
2) IT invia Intra1-bis delle cessioni, solo parte statistica (se presenta il modello con cadenza mensile)
3) IT riceve la fattura da FR1 e la integra ai sensi dell'art. 17 DPR 633/72;
4) Invia Intra 2-bis degli acquisti ai soli fini statistici per rilevare la movimentazione dei beni (se presenta il modello con cadenza mensile)
5) E l'Intra 2-quater degli acquisti per il servizio ricevuto da FR1.

Triangolazioni con lavorazione

Caso 4:

IT1 riceve materie prime per una lavorazione da FR e subappalta una successiva trasformazione ad un altro operatore nazionale IT2, il quale al termine della lavorazione invia il prodotto finito in Francia a FR.

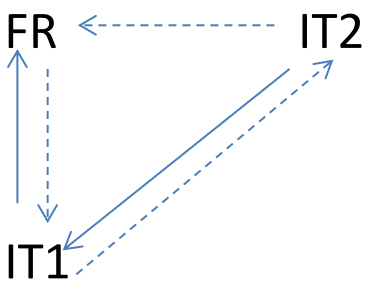

IT2: riceve la merce da IT1 e la annota in apposito registro. Emette nei confronti di IT1 fattura con applicazione dell'IVA ed invia il prodotto finito in Francia trasmettendo l'Intra1-bis delle cessioni ai soli fini statistici (se presenta il modello con cadenza mensile)

IT1:

1) Riceve la merce e la annota in apposito registro;
2) Invia Intra 2-bis degli acquisti ai soli fini statistici (se presenta il modello con cadenza mensile);
3) Emette documento di trasporto per la consegna della merce a IT2;
4) Emette nei confronti di FR fattura non soggetta art. 7-ter
5) Invia Intra 1 –quater delle cessioni per il servizio di lavorazione reso a FR;
6) Riceve la fattura da IT2 per la sublavorazione con addebito dell'Iva

Triangolazioni con lavorazione

Caso 5:

IT invia materie prime per un'iniziale lavorazione a FR e lo incarica di consegnare in Germania il semilavorato a DE per una successiva lavorazione, al termine della quale quest'ultima invierà il prodotto finito in Italia IT.

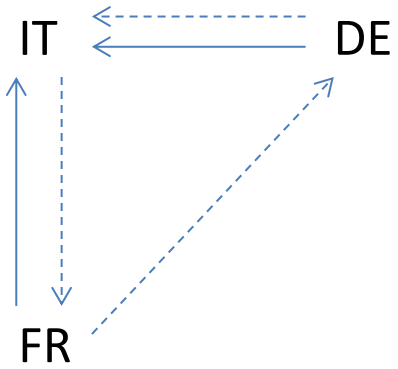

1) IT annota in apposito registro la merce inviata in lavorazione e invia l' Intra 1-bis delle cessioni nella sola parte statistica (se presenta il modello con cadenza mensile);
2) IT riceve da FR e DE fatture senza addebito di imposta e le integra con Iva ai sensi dell'art. 17
3) IT invia l'Intra 2-bis degli acquisti per la sola parte statistica
4) IT compila e trasmette anche l'Intra 2 quater degli acquisti per le fatture dei servizi di DE e FR

Operazioni quadrangolari

«Transazioni a catena»

Partecipano operatori in numero superiore a tre dislocati in più stati comunitari.

NB: Tale tipologia di operazioni non gode delle semplificazioni previste per l'operazione triangolare (Circ. Min. 10 giugno 1998 n.145/E)

Operazioni quadrangolari

Esempio:

Un operatore italiano (IT1) acquista un bene da un soggetto IVA identificato in Francia (FR) e lo cede ad altro soggetto nazionale (IT2) il quale a sua volta lo rivende ad un operatore spagnolo (ES). I beni dalla Francia vengono inviati direttamente in Spagna.

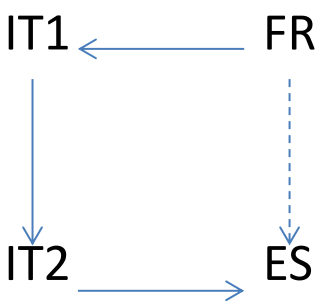

- IT1 non effettua un acquisto intracomunitario, in quanto i beni non arrivano in Italia. Non può nemmeno rientrare nella «triangolare comunitaria»

  ⇩

  Operazione esclusa dal campo applicativo dell'Iva

- Il rapporto tra IT1 e IT2 è irrilevante ai fini dell'imposta nazionale in quanto i beni al momento della cessione non si trovano nel territorio dello Stato

- Il rapporto tra IT2 ed ES non costituisce una cessione intracomunitaria di beni, ma assume rilevanza ai fini dell'imposta dovuta in Spagna

Operazioni quadrangolari

Soluzioni:

1)IT1 nomina un rappresentante fiscale in Francia:

- Il rapporto FR-IT1 viene assoggettato in Francia quale operazione interna;
- Il rapporto IT1-IT2-ES configura un'operazione triangolare comunitaria,

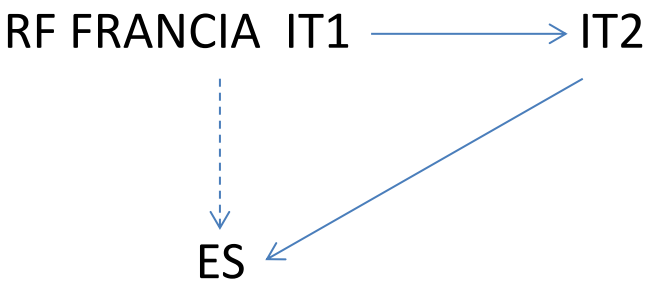

IT2 integra la fattura d'acquisto che riceve dal rappresentante fiscale in Francia di IT1 (art. 40, comma 2), compila Intra acquisti, emette fattura non imponibile art. 41 nei confronti del cliente finale spagnolo e compila Intra cessioni

Operazioni quadrangolari

2) IT2 nomina un rappresentante fiscale in Spagna:

- Nel rapporto FR - IT1 - rappresentante fiscale IT2 in Spagna si configura un’operazione triangolare comunitaria.
- IT1 integra la fattura di acquisto che riceve da FR senza addebito di imposta; Compila elenco Intrastat acquisti; emette fattura non imponibile nei confronti del rappresentante fiscale di IT2 in spagna; Compila Intrastat cessioni
- Rapporto tra rappresentante fiscale in Spagna di IT2 e l’acquirente finale spagnolo configura una operazione interna tassata in Spagna

L’esportatore abituale e il plafond

- Introduzione;
- Status di esportatore abituale;
- Costituzione ed utilizzo del plafond;
- Il plafond libero, vincolato e mobile;
- Lo splafonamento e la regolarizzazione;
- Novità sugli adempimenti dell’esportatore abituale.

Introduzione

I contribuenti che effettuano, tra l'altro, cessioni all'esportazione ed operazioni assimilate versano in una situazione strutturale di credito Iva.

Ricorrendo determinate condizioni, questi contribuenti, definiti **esportatori abituali**, possono acquistare o importare beni e servizi **senza applicazione dell'Iva**, entro un dato limite annuale (**plafond**).

Status di esportatore abituale

Status di esportatore abituale (art. 1 DL 746/83)

Ammontare dei corrispettivi relativi alle operazioni internazionali, registrate nell'anno solare precedente, ovvero nei 12 mesi precedenti, **superiore al 10% del volume d'affari,** determinato ai sensi dell'art. 20 DPR 633/72, senza tener conto delle operazioni di cui all'art. 21 co. 6-bis DPR 633/72**.**

$$\frac{\text{Operazioni internazionali}}{\text{Volume affari}} > 10\%$$

Il contribuente deve aver iniziato l'attività da almeno 12 mesi: termine da intendersi in senso generico come inizio dell'attività d'impresa

Status di esportatore abituale

Operazioni rilevanti per la verifica dello status di **esportatore abituale:**

Natura della fattispecie	Norma di riferimento
Esportazioni (dirette, a cura del cessionario non residente e triangolari)	Art. 8 co. 1 lett. a) e b) DPR 633/72
Cessioni assimilate alle esportazioni effettuate nell'esercizio dell'attività propria d'impresa	Art. 8-bis co. 1 DPR 633/72
Servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali effettuati nell'esercizio dell'attività propria d'impresa	Art. 9 co. 1 DPR 633/72
Operazioni con lo Stato del Vaticano e la Repubblica di San Marino	Art. 71 co. 1 DPR 633/72
Operazioni non imponibili in base a trattati e accordi internazionali	Art. 72 DPR 633/72
Cessioni intracomunitarie (dirette e triangolari)	Art. 41 co. 1 e 2 e art. 58 co. 1 DL 331/93
Cessioni di beni prelevati da un deposito IVA, con trasporto in un altro Stato comunitaria o Extra-comunitario	Art. 50-bis co. 4 lett. f) e g) DL 331/93
Margine non imponibile di esportazioni di beni usati o soggetti al «regime del margine»	Art. 37 co. 1 DL 41/95

Status di esportatore abituale

Operazioni non imponibili che non concorrono alla verifica dello status di **esportatore abituale**:

Tipo di operazioni
cessioni ad esportatori abituali, in base a dichiarazione d'intento
vendite a viaggiatori residenti al di fuori del territorio comunitario
alienazione di beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale
prestazioni di servizi escluse e non soggette ad IVA
cessioni di beni nei depositi fiscali autorizzati, qualora la successiva estrazione non costituisca cessione intracomunitaria od esportazione
vendite ad organismi dello Stato per cooperazione
servizi alle agenzie di viaggio, per tratte al di fuori del territorio comunitario
cessioni all'esportazione effettuate a titolo gratuito

Status di esportatore abituale

Precisazioni:

- anche le **società estere identificate** direttamente o tramite un **rappresentante fiscale** in Italia possono godere dell'agevolazione nel rispetto dei limiti e delle condizioni di legge;
- non possono fruire del beneficio i contribuenti operanti nel settore dell'**agricoltura** che applicano l'imposta con il regime speciale.

Costituzione ed utilizzo del plafond

Gli acquisti in sospensione d'imposta si possono effettuare entro il limite del **plafond**, costituito dalla somma dei corrispettivi relativi alle predette **operazioni internazionali**, non imponibili, **registrate** ai fini Iva, rispettivamente:

nell'anno solare precedente, se si utilizza il **plafond annuale**

nei 12 mesi precedenti, se si utilizza il **plafond mobile**

Rileva la **data di registrazione** delle operazioni e non l'effettuazione delle stesse e quindi si comprendono **acconti** e **note di variazione**.
Nei casi di **operazioni straordinarie,** il plafond si trasmette.

Costituzione ed utilizzo del plafond

Note di variazione (Circ. AD 27.02.2003 n.8/D)

Note di debito

- Se emesse nel corso dell'anno vanno, vanno imputate in aumento al plafond disponibile;
- se emesse l'anno successivo, aumento il plafond dell'anno precedente, in cui ha avuto origine l'operazione principale;
- se emesse in epoche ancora successive non rilevano ai fini del plafond.

Note di credito

- se emesse (o non emesse) lo stesso anno dell'operazione principale, riducono il plafond disponibile per lo stesso anno;
- se emesse (o non emesse) l'anno successivo, diminuiscono il plafond dell'anno dell'operazione principale;
- se emesse (o non emesse) in anni ancora successivi, riducono il plafond disponibile per l'anno dell'operazione principale.

Costituzione ed utilizzo del plafond

Operazioni straordinarie

Il diritto ad acquistare beni e servizi in sospensione d'imposta può essere trasferito nel caso di:

- **affitto d'azienda**: il plafond si trasferisce all'affittuario se previsto nel contratto d'affitto e sia comunicato entro 30 giorni all'Ufficio delle Entrate, barrando la casella PL del quadro D del modello di comunicazione variazione dati AA7 (soggetti diversi dalle persone fisiche) o del quadro E del modello AA9 (persone fisiche);
- **fusione** (propria o per incorporazione): l'incorporante o la società risultante dalla fusione, subentra nei rapporti giuridici della società estinta ed eredita anche il relativo plafond. E' necessario barrare la casella PL del quadro D del modello di comunicazione variazione dati AA7;

Costituzione ed utilizzo del plafond

- **scissione**: la beneficiaria acquisisce il residuo plafond della scissa, previa comunicazione all'Ufficio delle Entrate, tramite il modello comunicazione variazione dati AA7, barrando la casella PL del quadro D;
- **cessione o conferimento d'azienda**: il plafond di trasferisce al cessionario che subentra nei rapporti giuridici del cedente ed è necessario la comunicazione all'Ufficio, barrando la casella PL del quadro D del modello di comunicazione variazione dati AA7 o del quadro E del modello AA9;
- **trasformazione**: il cambiamento riguarda solo la forma giuridica e non indice sullo status di esportatore abituale.

Costituzione ed utilizzo del plafond

Lavorazioni di beni in temporanea importazione

- **Beni importati per conto proprio**. I corrispettivi addebitati da una società ai propri clienti, a fronte dell'esportazione di beni ottenuti dalla lavorazione (anche eseguita da terzi per conto dell'importatore) di merci acquistate in regime di **temporanea importazione** (c.d. perfezionamento attivo) non sono imponibili IVA ai sensi dell'art. 8 c.1 lett a) DPR 633/72 e concorrono alla formazione del plafond (Ris. 109/E del 20 agosto 1998).
- **Beni importati per conto terzi**. Un'impresa italiana introduce in temporanea importazione delle merci di proprietà di un residente e dopo la lavorazione, riesporta il prodotto finito all'estero: il corrispettivo della lavorazione (se il committente è soggetto passivo) è fuori campo Iva ai sensi dell'art. 7-ter e non concorre alla formazione del plafond

Costituzione ed utilizzo del plafond

Invio di merci all'estero per la lavorazione

Nel caso di **temporanea esportazione** oppure di **un'esportazione definitiva senza passaggio di proprietà**, dei beni da sottoporre a perfezionamento passivo:

➡ l'esportazione doganale non rileva ai fini Iva e plafond

Se si avesse **un'esportazione definitiva con passaggio di proprietà** (anche senza un formale atto di compravendita e anche in caso di compensazione finanziaria):

➡ l'esportazione doganale rileva ai fini della formazione del plafond

Costituzione ed utilizzo del plafond

Cessione di beni già inviati in Paesi Extra UE

Le cessioni di beni già inviate in precedenza concorrono alla formazione del plafond quando:

- avvengono nell'ambito di un'operazione di **consignment stock**;
- l'invio dei propri beni in Paesi extra UE, presso un deposito di proprietà della controllata che lo ha locato all'esportatore, è effettuato in **regime di franco valuta** per essere **successivamente ceduti** al cliente extra UE in virtù dell'originario impegno contrattuale.

L'esportazione si intende conclusa nel momento in cui le merci vengono prelevate dall'acquirente e fatturate dal fornitore.

Costituzione ed utilizzo del plafond

Utilizzo del plafond

Il plafond può essere utilizzato per **qualsiasi acquisto** di beni o servizi, ad **eccezione** di

- terreni e fabbricati
- beni e servizi oggettivamente esclusi dalla detrazione dell'IVA e non inerenti.

Attenzione nel caso di soggetti con **pro-rata**.

Costituzione ed utilizzo del plafond

Momento di utilizzo del plafond

Non si tiene conto della registrazione delle fatture di acquisto o delle bollette doganali di importazioni ma rileva

momento di **«effettuazione»**

delle operazioni di acquisto o di importazione

1) Per gli acquisti di beni e servizi all'interno dello Stato: momento impositivo determinato ai sensi dell'art. 6 DPR 633/72;
2) Per le importazioni di beni: momento in cui sorge l'obbligazione tributaria ovvero accettazione della dichiarazione doganale.

Costituzione ed utilizzo del plafond

Triangolazioni

In base all'art. 8 comma 2, del DPR 633/72, i cessionari che intervengono in un'operazione di **triangolazione** possono avvalersi di:

Plafond vincolato: pari all'ammontare del costo di acquisto di beni o all'importo addebito dal committente al commissionario**.** Deve essere utilizzato per gli acquisti di beni che siano esportati nello stato originario nei **sei mesi successivi** alla loro consegna.

Plafond libero: pari alla differenza tra l'ammontare dell'esportazione effettuata e l'importo del plafond vincolato.

Il plafond libero e il plafond vincolato: esempio

Cessione intracomunitaria in triangolazione:

- ITA1 vende a ITA2 merce per Euro 20.000;
- ITA2 cede a sua volta merce a FR per Euro 22.000;
- la merce è consegnata in Francia da ITA1 su incarico di ITA2;
- ITA1 dispone di un plafond di Euro 20.000, liberamente utilizzabile;
- ITA2 dispone di un duplice plafond:
  - Euro 2.000 (differenza tra il corrispettivo dei beni ceduti e quello dei beni acquistati) liberamente utilizzabile;
  - Euro 20.000 (corrispettivo dei beni acquistati) ad utilizzo vincolato.

Il plafond fisso: esempio

La società Beta S.p.A. utilizza il meccanismo del plafond fisso. Nell'anno n la società ha effettuato e registrato le seguenti operazioni:

- Operazioni imponibili Iva ordinaria Euro 655.000
- Esportazioni dirette (art. 8, lett. a) Euro 150.000

Il volume d'affari della Beta S.p.A. nell'anno n è pari ad Euro 805.000. Il 10% del volume d'affari è Euro 80.500.

La società Beta S.p.A. è esportatore abituale nell'anno n+1 e il plafond disponibile all'inizio dell'anno è pari ad Euro 150.000.

Il plafond fisso: esempio

Utilizzo del plafond fisso:

Mese	Acquisti interni	Importazioni	Progressivo utilizzo
Gennaio	15.500	11.500	27.000
Febbraio	25.000	15.000	67.000
Marzo	35.000	3.000	105.000
Aprile	40.500	4.500	150.000
Maggio			

A questo punto il plafond disponibile è totalmente utilizzato

Il plafond mobile: esempio

Plafond mobile

➡ con il plafond mobile, si assume come ammontare di riferimento, quello dei corrispettivi delle esportazioni fatte nei 12 mesi precedenti;

➡ ai fini della determinazione del plafond disponibile in ogni mese, si assume l'ammontare delle esportazioni registrate nei 12 mesi precedenti al netto delle utilizzazioni progressive del plafond

Il plafond mobile: esempio

Una società che utilizza il metodo del plafond mobile, deve verificare il proprio volume d'affari mensile, il volume d'affari dei 12 mesi precedenti, le operazioni effettuate che generano plafond del mese e dei 12 mesi precedenti, il plafond disponibile a inizio mese e le utilizzazioni del plafond.

Mese	Volume d'affari rettificato del mese	Volume d'affari rettificato 12 mesi precedenti	Operazioni che generano plafond del mese	Operazioni che generano plafond nei 12 mesi precedenti	Plafond disponibile ad inizio mese	Utilizzo plafond: acquisti interni, import, intra	% verifica status esportatore (b/a)

Il plafond mobile: esempio

La società Gamma S.r.l. detiene un plafond disponibile per il mese di febbraio anno n+1 di 200, formatosi a seguito delle esportazioni fatte nei 12 mesi precedenti per i seguenti importi:

- Febbraio anno n: 22
- Marzo anno n: 16
- Aprile anno n: 11
- Maggio anno n: 5
- Giugno anno n: 10
- Luglio anno n: 34
- Agosto anno n: 33
- Settembre n anno : 14
- Ottobre n anno : 15
- Novembre n anno : 6
- Dicembre n anno : 25
- Gennaio anno n+1: 9

Il plafond mobile: esempio

Inoltre, la società Gamma S.r.l. ha effettuato nei mesi di febbraio, marzo e aprile anno n+1 esportazioni rispettivamente per 15,7 e 0.

Ne consegue che il plafond disponibile per il mese di marzo anno n+1 è esattamente pari a 15, in conseguenza del seguente calcolo: (200-22+15) - (200-22) = 193 – 178 = 15.

Nel successivo mese di aprile anno n+1 sarà disponibile un plafond di 40, così determinato: (193-16+7) – (178-16) = 184 – 162 = 22.

Ipotizzando nel mese di aprile anno n+1 un utilizzo per 20, nel successivo mese di maggio anno n+1, sarà disponibile un plafond di 2, così determinato: (184-11+0) – (162+20-11) = 173 – 171 = 2.

Variazione del metodo di determinazione del plafond

La scelta del metodo va fatta in sede di invio della prima dichiarazione d'intento. Il cambio del metodo di determinazione del plafond si può effettuare solo all'inizio di ogni anno solare.

Passaggio del plafond fisso al plafond mobile:
Non sorgono particolari problemi perché coincidono i due periodi di riferimento e l'ammontare del plafond è quello delle operazioni registrate nell'intero anno precedente.

Passaggio dal plafond mobile al plafond fisso: Il plafond disponibile all'inizio dell'anno è pari al plafond che sarebbe risultato disponibile per il mese di gennaio se si fosse mantenuto il metodo mobile (RM n. 77 del 6 marzo 2002).

Lo splafonamento e la regolarizzazione

L'esportatore abituale che abbia erroneamente acquistato o importato beni e servizi senza applicazione dell'imposta oltre il plafond (c.d. splafonamento), qualora voglia **sanare** la violazione, può seguire **alternativamente** una delle seguenti procedure:

Emissione d'**autofattura** e versamento dell'imposta, con sanzioni e interessi

Regolarizzazione in sede di **liquidazione periodica** tramite l'emissione di un'autofattura e versamento dell'imposta con sanzioni e interessi in F24

Richiesta al fornitore di emissione di **fattura integrativa**, e versamento da parte dell'acquirente dell'imposta con sanzioni e interessi

Lo splafonamento e la regolarizzazione

La **sanzione** prevista oscilla dal 100 al 200% dell'imposta evasa ed è a carico dell'esportatore abituale.

E' possibile sanare spontaneamente la violazione tramite il **ravvedimento operoso**, che è utilizzabile sia che lo splafonamento si riferisca ad acquisti interni che ad importazioni (circolare n. 23/99: il ravvedimento è praticabile anche il superamento del plafond in occasione di un'importazione, ma è necessario contattare la Dogana per la procedura).

Novità sugli adempimenti dell’esportatore abituale

L’**esportatore abituale** che intende usufruire del regime di acquisto senza l’applicazione dell’imposta deve inviare al proprio fornitore prima di effettuare l’acquisto una

DICHIARAZIONE D’INTENTO

- redatta in duplice copia su apposito modello ministeriale approvato con DM del 6.12.1986;
- progressivamente numerata, datata e sottoscritta dal dichiarante;
- deve riportare i limiti quantitativi o temporali entro i quali il fornitore è esonerato dall’addebito dell’Iva sulle operazioni che effettuerà nei suoi confronti.

Novità sugli adempimenti dell’esportatore abituale

Normativa previgente

Il fornitore dell’esportatore abituale era obbligato:

Trasmettere telematicamente all’agenzia delle entrate i dati contenuti nella dichiarazione di intento ricevuta

Entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica Iva (mensile o trimestrale) nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell’imposta.

Novità sugli adempimenti dell’esportatore abituale

Normativa previgente

- In caso di omessa comunicazione nel termine indicato o in caso di comunicazione con dati incompleti o inesatti, il fornitore è punito con la sanzione amministrativa prevista dall’art. 7 co. 4-bis del D.Lgs. n.471 del 1997, **compresa tra il 100% e il 200% dell’imposta relativa alle fatture emesse senza addebito di IVA**, relative alle dichiarazioni d’intento oggetto della comunicazione;
- chiunque omette di inviare, nei termini previsti la invia con dati incompleti o inesatti, **è responsabile in solido con il soggetto acquirente dell’imposta evasa correlata all’infedeltà della dichiarazione ricevuta**. (art. 1 comma 384 legge 311/2004).

Novità sugli adempimenti dell'esportatore abituale

Novità dal 01 gennaio 2015

L'art. 20 del decreto semplificazioni (modifica l'art.1 co.1 lett. c) del DL n.746 del 29/12/1983) dispone che:

1. L'esportatore abituale trasmetta telematicamente all' Agenzia delle Entrate la dichiarazione d'intento;
2. La dichiarazione unitamente alla ricevuta telematica dell' Agenzia delle Entrate venga consegnata dall'esportatore abituale al fornitore;
3. Il fornitore emetta la fattura senza applicazione dell'Iva **soltanto dopo il riscontro telematico dell'avvenuta presentazione all' Agenzia delle Entrate**. Il riscontro potrà essere effettuato sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it in un'area appositamente dedicata oppure nel proprio cassetto fiscale;
4. Il fornitore riepiloghi nella dichiarazione IVA annuale i dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute.

Novità sugli adempimenti dell’esportatore abituale

Novità dal 01 gennaio 2015

Modifica del regime sanzionatorio disposto dall’art.7,co.4-bis del D.Lgs. 471/97: viene punito il cedente/prestatore con una sanzione tra il 100% e 200% dell’imposta relativa alle fatture emesse senza addebito dell’Iva se emette fatture nei confronti dell’esportatore abituale prima di aver ricevuto da questi la dichiarazione d’intento corredata della ricevuta di presentazione e riscontrato l’avvenuta presentazione telematica.

Novità sugli adempimenti dell’esportatore abituale

Novità dal 01 gennaio 2015

Le nuove disposizioni mantengono in vigore alcuni preesistenti obblighi in capo al dichiarante e fornitore:

- tenuta e aggiornamento del registro (art.39 DPR 633/72);
- il fornitore dovrà continuare ad indicare gli estremi delle dichiarazioni ricevute nelle fatture emesse, indicando il regime di non imponibilità.

Novità sugli adempimenti dell’esportatore abituale

Novità dal 01 gennaio 2015

Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 12/12/2014 è stato approvato il nuovo modello di dichiarazione d’intento.

Il nuovo modello contiene i seguenti dati:

- I dati anagrafici del richiedente e dell’eventuale rappresentante firmatario;
- La dichiarazione d’intento;
- I dati del destinatario;
- La firma del richiedente;
- I dati relativi al plafond e l’impegno alla trasmissione telematica.

Novità sugli adempimenti dell'esportatore abituale

Novità dal 01 gennaio 2015

Due modalità per operare (Provvedimento Ade del 12/12/2014)

fino all'**11 febbraio 2015**, gli operatori potevano consegnare o inviare la dichiarazione di intento al proprio cedente o prestatore secondo le modalità vigenti anteriormente alla emanazione del Provvedimento.

dal **12 febbraio** è cessato il regime transitorio e si applicano le nuove regole.

Prestazioni di servizi nei rapporti internazionali

Le regole per la territorialità dei servizi

Territorialità prestazioni di servizi

Art.7-ter DPR 633/72

Prestazioni di servizi
«**generiche**»

B2B

Paese del committente

B2C

Paese del prestatore

Territorialità prestazioni di servizi

Status di soggetto passivo (art. 7-ter, co. 2 DPR 633/72)

- Gli esercenti attività di impresa, arti o professione;

Persone fisiche si considerano soggetti passivi limitatamente alle prestazioni di servizi ricevute nello svolgimento dell'attività di impresa o di arte e professione

- Gli Enti, le associazioni e le altre organizzazioni, di cui all'art. 4, co.4 DPR 633/72, anche quando agiscono al di fuori dell'attività commerciale o agricola;
- Gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni, non soggetti passivi, identificati ai fini Iva.

Territorialità prestazioni di servizi

Obbligo di fatturazione

art. 21 co. 6-*bis* DPR 633/72

- «cessioni di beni e prestazioni di servizi diverse da quelle di cui all'art. 10, nn. da 1) a 4) e 9), DPR 633/72 effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è debitore dell'imposta in altro Stato Ue» ⟹ **dicitura «INVERSIONE CONTABILE»;**
- «cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori dalle UE (art. da 7-bis a 7-quinquies DPR 633/72)» ⟹ **dicitura «NON SOGGETTA»**

Territorialità prestazioni di servizi

Momento impositivo e
di emissione della fattura

Servizi generici art. 7-*ter* DPR 633/72

- Momento di ultimazione della prestazione;
- Se di carattere periodico o continuativo alla data di maturazione dei corrispettivi, salvo eventuale pagamento anticipato.

Territorialità prestazioni di servizi

Assolvimento dell'imposta da parte del cessionario-committente

Casistica	Soggetto che applica Iva	Tecnica
Prestazioni di servizi ricevuta da un soggetto Extra Ue, territorialmente rilevante in Italia	Operatore Iva italiano	Autofattura
Prestazioni di servizi ricevute da un soggetto UE, territorialmente rilevante in Italia	Operatore Iva italiano	Integrazione

Territorialità prestazioni di servizi

Deroghe ai servizi generici

- Art. 7- quater
- Art. 7-quinquies

DEROGHE ASSOLUTE

- Art. 7-sexies
- Art. 7-septies

DEROGHE B2C

Territorialità prestazioni di servizi

Art. 7-*quater* – Deroghe assolute

Lett. a)	Servizi relativi ad immobili
Lett. b)	Servizi di trasporto passeggeri
Lett. c)	Servizi di ristorazione e catering
Lett. d)	Servizi di ristorazione e catering resi a bordo di navi, aerei o treni
Lett. e)	Servizi di noleggio a breve termine di mezzi di trasporto

Territorialità prestazioni di servizi

Art. 7-*quater* – Deroghe assolute

Servizi relativi a immobili

(perizie, prestazioni di agenzia, la fornitura di alloggio nel settore alberghiero, le concessioni di diritti di utilizzazione di beni immobili e le prestazioni inerenti alla preparazione ed all'esecuzione dei lavori immobiliari)

Resi a:

- Soggetto passivo
- Non soggetto passivo Iva

(art. 7-*quater* lett. **a)**)

Criterio luogo dove è situato l'immobile

Territorialità prestazioni di servizi

Art. 7-*quater* – Deroghe assolute

Servizi di trasporto passeggeri

Resi a:

- Soggetto passivo;
- Non soggetto passivo Iva

(art. 7-quater lett. **b)**)

Criterio proporzione a distanza percorsa nel territorio dello Stato (Circolare Ade n. 37/E 29.07.2011)

Trasporto marittimo internazionale:
5% di ogni singolo trasporto

Trasporto aereo internazionale: 38% dell'intero tragitto del singolo volo

Territorialità prestazioni di servizi

Art. 7-*quater* – Deroghe assolute

Servizi di **ristorazione/catering**
(art. 7-quater lett. c))
Resi a:

- soggetto passivo
- non soggetto passivo

→ Criterio luogo di esecuzione del servizio

Servizi di ristorazione/catering resi a bordo di navi, aerei, treni in un trasporto intracomunitario
(art. 7-quater lett. d))
Resi a:

- soggetto passivo
- non soggetto passivo

→ Criterio luogo di partenza del trasporto

Territorialità prestazioni di servizi

Art. 7-*quater* – Deroghe assolute

Servizi di locazione, leasing, noleggio, a breve termine di un mezzo di trasporto
(art. 7-quater lett. e))
Resi a:

- Soggetto passivo
- Non soggetto passivo Iva

- Criterio luogo di messa a disposizione del mezzo
- Criterio luogo di utilizzo

SOGGETTI a IVA se:

messi a disposizione in Italia e utilizzati nella Ue

messi a disposizione in extra Ue e utilizzati in Italia

Territorialità prestazioni di servizi

Art. 7-*quinques* – Deroghe assolute

Attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni:

- servizi organizzatori di tali attività;
- servizi accessori.

→ **B2C**: criterio luogo materiale esecuzione

→ **B2B**: criterio del committente

Servizi per accesso a manifestazioni artistiche culturali, sportive, scientifiche, educative, ricreative, simile e servizi accessori

→ **B2B/B2C**
Criterio luogo materiale esecuzione

Territorialità prestazioni di servizi

Art. 7-*sexies* – Deroghe relative

Disposizioni speciali relative a talune prestazioni di servizi rese a committenti NON soggetti passivi		
lett. a)	Intermediazioni	Se è in Italia luogo dell'operazione intermediata
lett. b)	Trasporti non comunitari di beni	In proporzione alla distanza percorsa
lett. c)	Trasporti comunitari di beni	Se è in Italia il luogo di partenza del bene
lett. d)	Lavorazione di beni, prestazioni accessorie ai trasporti, ecc.	Se eseguite in Italia
lett. e)	Noleggio non a breve di mezzi di trasporto (non imbarcazioni)	Se committente è domiciliato in Italia o ivi residente senza domicilio all'estero, se l'utilizzo è in Italia
lett. f)	Servizi prestati tramite mezzi elettronici **e-commerce diretto**	**Dal 01.01.2015 se resi a soggetti stabiliti in Italia**
lett. g)	Servizi di telecomunicazione e di teleradiodiffusione	**Dal 01.01.2015 se resi a soggetti stabiliti in Italia**

Territorialità prestazioni di servizi

Art. 7-*septies* – Deroghe relative

Servizi fuori campo Iva se resi a NON soggetti passivi Stabiliti in Extra Ue

lett. a)	Licenze, diritti d'autore, ecc..
lett. b)	Pubblicità
lett. c)	Consulenza tecnica o legale e elaborazione dati
lett. d)	Prestazioni bancarie/assicurative. Ecc.
lett. e)	Messa a disposizione del personale
lett. f)	Locazione/noleggio di beni diversi dai mezzi di trasporto
lett. g)	Accesso a sistemi di gas o energia elettrica
lett. h)	Telecomunicazione e teleradiodiffusione (dal 01.01.2015 FCI se rese a soggetto Ue o soggetto passivo extra-Ue)
lett. i)	Servizi prestati per via elettronica
lett. l)	Servizi inerenti l'obbligo di esercizio o meno delle predette attività

Casi pratici

- Spese sostenute da parte di una società, facente parte di un gruppo, per l'acquisizione di servizi il cui costo poi è «ribaltato» ad altre imprese del gruppo

Mandato senza rappresentanza

Il riaddebito del costo all'interno dei rapporti tra mandante e mandatario non muta la natura del costo stesso, il quale mantiene la configurazione che lo stesso ha nei rapporti tra mandatario e terzo realizzando una sorta di omologazione tra il costo sostenuto e quello ribaltato

Territorialità dell'Iva del servizio deve essere valutata alla luce dell'omologazione oggettiva del servizio «ribaltato»

Casi pratici

- Un’impresa individuale effettua lavori di ristrutturazione di immobili in Svizzera. Come devono essere fatturate queste prestazioni?

Emissione di fattura con l’indicazione «Operazione non soggetta»

art. 7-quater DPR 633/72

Casi pratici

- Una società italiana che partecipa alla fiera di Francoforte acquista una serie di «pass» per l'accesso alla fiera. Acquista inoltre lo spazio in uno stand per esporre i propri prodotti. Come vanno considerati tali servizi?

Dal 2011

Acquisto dei «pass» per l'accesso alla fiera: criterio del luogo di svolgimento della fiera IVA tedesca

La locazione dello stand: criterio del luogo di stabilimento del committente applicazione del reverse-charge

Casi pratici

- Una società francese effettua in Germania la riparazione di un macchinario su incarico di una società italiana e al termine dei lavori il macchinario resta in Germania. In quale Paese la lavorazione è soggetta ad Iva?

La prestazione è soggetta ad Iva in Italia

(art. 7-ter DPR 633/72)in quanto il committente è stabilito in Italia

Recenti sentenze e provvedimenti in materia di Iva

- Corte di Giustizia UE
  - Sentenza 19.12.2013 causa C-563/12
  - Sentenza 06.03.2014 cause C-606/12 e C-607/12
  - Sentenza 02.10.2014 causa C-446/13
  - Sentenza 17.07.2014 causa C-272/13
  - Sentenza 11.12.2014 causa C-590/13
- Corte di Cassazione
  - Sentenza 10.12.2014 n° 26003
- Agenzia delle Entrate
  - Risoluzione 13 dicembre 2013, n. 94/E
  - Risoluzione 20 febbraio 2015, n. 21/E

Corte di giustizia europea

Sentenza 19.12.2013 causa C-563/12: il termine per le esportazioni improprie non può essere perentorio.

La Commissione Europea ha chiesto alla Corte di Giustizia se è legittima la previsione dell'art. 8 comma 1, lett. b) DPR 633/72, per cui le cessioni all'esportazione sono non imponibili solo se rispettano il termine di 90 giorni dal trasferimento fisico dei beni (in caso contrario il cedente italiano deve pagare l'Iva).

Corte di giustizia → i singoli Stati Ue possono prevedere «termini ragionevoli» per l'effettuazione dell'operazione per perseverare i diritti dell'Erario, senza essere perentori

È **illegittima** una previsione nazionale che preveda che il **superamento del termine abbia la conseguenza di privare definitivamente il soggetto passivo dall'esenzione**.

Corte di giustizia europea

Conseguenze sulla normativa nazionale: Risoluzione Agenzia delle Entrate 98/E/2014: l'Agenzia si adegua alla sentenza della Corte di Giustizia Ue.

Il regime di **non imponibilità** si applica:

- nel caso in cui il bene esca dal territorio Ue entro 90 giorni, ma il cedente ne acquisisca la prova oltre il termine di 30 giorni per effettuare la regolarizzazione e quando il bene lascia il territorio comunitario oltre 90 giorni

  ➡ il contribuente può recuperare l'Iva nel frattempo versata con l'emissione di una nota di credito entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al secondo anno successivo l'esportazione, oppure può presentare istanza di rimborso entro 2 anni.

- se il bene esce dal territorio Ue oltre 90 giorni, ma comunque entro 30 giorni il cedente acquisisce la prova dell'avvenuta esportazione,

  ➡ il contribuente può non versare l'Iva, senza applicazione di sanzioni

Corte di giustizia europea

Sentenza 06.03.2014 causa C-606/12 e C-607/12: vincolo Iva sulle lavorazioni IntraUe

- Chi spedisce un bene in un altro Stato Ue per una lavorazione o perché formi oggetto di perizia, deve farlo rientrare nel Paese membro di partenza. In assenza di **reinvio allo stato di partenza** è **necessaria l'identificazione** nel Paese in cui è stata eseguita la prestazione.
- L'obbligo vige se
  - al termine delle lavorazione il bene resta nel Paese Ue di lavorazione
  - il bene è spedito in un altro Stato comunitario o fuori dalla Ue.

Corte di giustizia europea

Conseguenze sulla normativa nazionale

Il Legislatore dovrà intervenire per allinearsi alla sentenza della Corte Ue, la cui efficacia decorre dalla data del suo deposito.

Nel frattempo:

Principio del legittimo affidamento?

Corte di giustizia europea

Sentenza 02.10.2014 causa C-446/13: cessioni intracomunitarie non imponibili anche con lavorazione all'estero

La cessione di beni, sui quali il cedente ha fatto realizzare lavori di rifinitura nello Stato del cessionario, prima dell'invio a destinazione, assume rilevanza ai fini Iva nello Stato dell'acquirente (ove la lavorazione è stata effettuata).

La normativa Italiana è conforme alla sentenza della Corte Ue.

Corte di giustizia europea

Sentenza 17.07.2014 causa C-272/13: Sentenza Equoland

Uno Stato membro non può chiedere il pagamento dell'imposta all'importazione qualora la medesima sia già stata regolarizzata nell'ambito del meccanismo dell'inversione contabile, mediante un' autofatturazione e una registrazione nel registro degli acquisti e delle vendite del soggetto passivo.

- Non vi è differenza tra l'Iva all'importazione e l'Iva interna
- Conseguenze sia per i contenziosi pendenti sia per l'attività di accertamento
- Problemi operativi ad esempio per le royalties relative ai diritti di licenza e know how

Corte di giustizia europea

Sentenza 11.12.2014 causa C-590/13: la mancata o errata applicazione del *reverse charge* agli acquisti UE non comporta il non riconoscimento al contribuente della detrazione dell'Iva

1. I giudici comunitari hanno rilevato in primo luogo che il diritto spettante ai soggetti passivi di detrarre l'IVA , costituisce un principio fondamentale e in linea di principio non può essere soggetto a limitazioni;
2. In secondo luogo la Direttiva comunitaria consente agli Stati membri di «stabilire le formalità relative alle modalità di esercizio del diritto a detrazione. Queste formalità tuttavia non devono andare oltre quanto strettamente necessario per il controllo della corretta applicazione della procedura di autoliquidazione;
3. In terzo luogo il principio di neutralità dell'Iva esige che la detrazione dell'imposta a monte sia accordata se gli obblighi sostanziali sono soddisfatti, anche se taluni obblighi formali siano stati omessi dai soggetti

↓

L'amministrazione finanziaria se dispone delle informazioni necessarie a dimostrare che i requisiti sostanziali sono stati soddisfatti non può imporre condizioni supplementari che possano vanificare l'esercizio del diritto di detrarre l'imposta

Corte di Cassazione

Sentenza n. 26003 del 10.12.2014: la mancata annotazione dei beni comunitari in lavorazione negli appositi registri di scarico e carico non intacca la non imponibilità IVA

La C.T. Prov. di Cuneo, con la sentenza 145 del 8 novembre 2012, aveva già stabilito che l'omessa istituzione del registro di carico-scarico comporta solo la sanzione amministrativa, non potendo in tal caso il Fisco applicare la presunzione di acquisto ex. Art. 3 D.Lgs. 441/97 .

L'omessa istituzione del registro, secondo i giudici di legittimità, costituisce una violazione paragonabile a quella dell'omessa indicazione in fattura del codice identificativo del cessionario intracomunitario. A tal proposito la Cassazione aveva già stabilito che si tratta di una mera irregolarità formale, soggetta a sanzione, ma che non può trasformare operazioni non imponibili per loro natura in operazioni imponibili (Cassazione 12455/2007).

Tali conclusioni possono essere estese alle annotazioni nel registro di carico-scarico , inoltre la corte ha aggiunto che neppure l'assenza della bolla di accompagnamento può intaccare di per sé la non imponibilità delle operazioni in oggetto

Agenzia delle Entrate

Risoluzione 13 dicembre 2013 n. 94/E: cessioni all'esportazione non imponibili

Non è imponibile ai sensi dell'art. 8 DPR 633/72, la cessione di beni immagazzinati all'estero, ed esportati «franco valuta» (senza vendita con emissione di bolletta doganale e fattura pro-forma) presso un deposito del cedente nazionale, qualora vi sia un impegno **vincolante**, per la loro cessione, con il cessionario extra comunitario.

- Assimilazione al contratto di consignment stock
- La compravendita ha luogo nel momento di prelievo dei beni dal deposito e in quel momento si forma il plafond
- Adempimenti previsti dalla risoluzione n. 520657 del 1975: Annotazione delle operazioni in un apposito registro ai sensi dell'art. 239 DPR 663/72

Agenzia delle Entrate

Risoluzione n.21/E del 20.02.2015: acquisto di beni esistenti in Italia da un operatore UE che ha nominato in Italia un rappresentante fiscale

La fattura emessa direttamente dal rappresentante fiscale con l'indicazione della sola PIva italiana non costituisce un documento fiscalmente rilevante.

L'acquirente italiano deve richiedere al fornitore UE di emettere una fattura con indicazione della propria Piva:

- Se l'operatore italiano riceve la fattura la integra ai sensi dell'art. 17 co. 2 DPR 633/72;
- In caso di mancato ricevimento della fattura dovrà procedere alla regolarizzazione tramite l'emissione di un'autofattura.